



COMUNE DI PONTEBBA
Provincia di Udine

ORIGINALE

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Numero 38 del 22-01-2009

Oggetto: RIMBORSO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) ANNI 1993/2001. RICORRENTE: A.T.E.R. ALTO FRIULI, di TOLMEZZO, (Ud) - SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE - DETERMINAZIONI.

L'anno duemilanove, il giorno ventidue, del mese di gennaio, alle ore 16:45, nella sala comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Intervengono i Signori:

SILVESTRI BERNARDINO	SINDACO	P
BEARZOTTI ANTONIO	VICESINDACO	P
TADDIO PATRIZIA	ASSESSORE	P
BONATI WALTER	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 0.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa BULFON PAOLA.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Signor SILVESTRI BERNARDINO in qualità di SINDACO, ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione sulla cui proposta si sono ottenuti i pareri sotto riportati:

PARERE: Favorevole in ordine alla **REG. TECNICA**

Data: 22-01-2009

Il Responsabile del servizio
BULFON PAOLA

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 22-01-2009

Il Responsabile del servizio

MICOSSI ROSALBA

RIMBORSO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) ANNI 1993/2001. RICORRENTE: A.T.E.R. ALTO FRIULI, di TOLMEZZO, (Ud) - SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE - DETERMINAZIONI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con atto dd. 02.04.2004, pervenuto al prot. com.le il 10.04.2004, al n. 3526, l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale dell'Alto Friuli (A.T.E.R. ALTO FRIULI), con sede legale a Tolmezzo, (Ud), Via Giacomo Matteotti, n. 7, rappresentata e difesa dal dott. commercialista Giancarlo VERITTI, di Tolmezzo, (Ud), ha proposto ricorso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Udine avverso il mancato riconoscimento da parte di questo Comune del rimborso dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) richiesto da tale Azienda per gli anni dal 1993 al 2001, relativamente ad immobili di proprietà del ricorrente ed ubicati nel Comune di Pontebba;

RICHIAMATA integralmente la delib. G.C. n. 91 del 13.05.2004, esecutiva a norma di legge, con la quale si è autorizzato il Sindaco pro - tempore a stare in giudizio avanti alla predetta Commissione Tributaria Provinciale nella causa instaurata con il ricorso di cui sopra;

DATO ATTO che in data 22.01.2005, prot. com.le n. 586, la Commissione Tributaria Provinciale di Udine ha comunicato a questo Comune il dispositivo della sentenza n. 80/04/04 del 13.12.2004, depositata il 17.01.2005, con la quale è stato respinto il ricorso di cui sopra;

PRECISATO che tale sentenza non è stata notificata alla controparte;

ATTESO che con atto dd. 10.01.2006, pervenuto al prot. com.le il 19.01.2006, al n. 654, la predetta Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale dell'Alto Friuli (A.T.E.R. ALTO FRIULI), rappresentata e difesa dal dott. commercialista Giancarlo VERITTI, di Tolmezzo, (Ud), ha proposto ricorso in appello avanti alla Commissione Tributaria Regionale di Trieste per ottenere che tale Commissione, previa riforma della sentenza sopra citata:

- riconosca al ricorrente il diritto al rimborso della maggiore imposta I.C.I. versata per gli anni che vanno dal 1993 al 2001, in quanto non dovuta;
- condanni questo Comune al rimborso della maggior I.C.I. versta, maggiorata degli interessi di legge decorrenti dalla data dei singoli versamenti;

con vittoria di spese, diritti ed onorari di questo e del precedente giudizio;

DELIBERA DI GIUNTA n.38 del 22-01-2009 Comune di Pontebba

VISTA la propria deliberazione n. 53 del 23.02.2006, esecutiva a norma di legge, con la quale si è disposto di costituirsi in giudizio in appello, avanti alla Commissione Tributaria Regionale di Trieste, nella causa instaurata avanti alla stessa dalla predetta Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale dell'Alto Friuli (A.T.E.R. ALTO FRIULI), con il ricorso appena citato;

VISTA la sentenza n. 39/04/08, pronunciata in data 08.10.2008, con la quale la Commissione Tributaria Regionale, riformando la Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Udine, sopra citata, ha accolto l'appello dell'A.T.E.R. ALTO FRIULI, riconoscendo dovuto il rimborso della maggiore imposta ICI versata negli anni dal 1993 al 2001, con gli interessi di legge, e compensando integralmente tra le parti le spese di tale grado di giudizio;

ATTESO che tale sentenza è stata notificata al Comune;

VISTO l'art. 62 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e succ. mod. ed int.;

RITENUTO di formalizzare la volontà di non ricorrere in Cassazione avverso la suddetta sentenza della Commissione Tributaria Regionale, per le seguenti considerazioni:

- vi è incertezza sull'esito di tale ricorso;
- l'importo da rimborsare all'ATER ammonta ad Euro 2.946,90.- come da prospetto redatto in data odierna dall'impiegata addetta all'Ufficio Tributi;
- le spese del ricorso per Cassazione sarebbero ben maggiori rispetto a tale importo e, atteso il contrasto tra le Commissioni Tributarie, anche in caso di vittoria del Comune, ben difficilmente quest'ultimo otterrebbe il rimborso delle proprie spese processuali;

VISTO il Decreto Sindacale n. 7/05 del 22.08.2005 - Prot. n. 7630, integrato con Decreto Sindacale n. 8/05 del 31 ottobre 2005 - Prot. n. 9861, con il quale si è provveduto, tra l'altro, a nominare il Segretario Comunale Responsabile dei Tributi Comunali e Funzionario Responsabile dell'I.C.I.;

VISTA la propria delib. n. 57 dell'11.03.2008, esecutiva a norma di legge, con la quale si è approvato il P.R.O. per l'anno 2008;

VISTE le successive modifiche apportate a tale Piano con delib. G.C. n. 138 del 07.08.2008, esecutiva a norma di legge;

VISTA la propria deliberazione n. 1 del 08.01.2009, esecutiva a norma di legge, con la quale si è provveduto alla conferma

DELIBERA DI GIUNTA n.38 del 22-01-2009 Comune di Pontebba

dell'efficacia del P.R.O. approvato con deliberazione giunta n. 57/2008 e succ. mod. ed int., fino all'adozione del P.R.O. per il corrente esercizio;

VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed int.;

RAVVISATA la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21 e succ. mod. ed int.;

con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge,

D E L I B E R A

DI dare atto di quanto sopra;

DI formalizzare la volontà di non ricorrere in Cassazione, per le motivazioni esposte in premessa, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, n. 39/04/08, pronunciata in data 08.10.2008, e relativa alla richiesta di rimborso I.C.I. per gli anni 1993/2001 formulata dall'A.T.E.R. ALTO FRIULI, di Tolmezzo (Ud);

DI dare atto che il Responsabile del Servizio Tributi provvederà ai conseguenti adempimenti;

e con votazione unanime, espressa separatamente per alzata di mano,

D I C H I A R A

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21 e succ. mod. ed int.-

*P:\AA\Delibere\GC\DeliberaSentenzaCommissioneTributariaRegionaleATE
R.doc*

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
SILVESTRI BERNARDINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BULFON PAOLA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari.

Lì, 23-01-2009

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
TONIUTTI ENRICO